

**Or.S.A.**

**ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE**

**SETTORE FERROVIE**

**SEGRETERIA GENERALE**

**LA FINANZIARIA 2005**

(legge 30 dicembre 2004, n. 311,  
pubblicata sul S.O. della G.U. n 192 del 30/12/2004)

**Nuove aliquote fiscali**  
**Nuovi scaglioni di reddito**  
**No Tax Area**  
**No Tax Family Area**  
**Cumulo fra pensione di anzianità e redditi da lavoro**  
**Perequazione delle pensioni**  
**Trattamento minimo INPS**  
**Cumulo parziale fra pensione e reddito da lavoro**  
**Tetto pensionabile**  
**Indici di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili**

*A cura di*  
*Giustino Di Nallo*

**PRESENTAZIONE**

Anche per il 2005, il collega **Giustino Di Nallo** ha elaborato il consueto **Inserto Speciale**, per offrire ai ferrovieri - **ma anche ai non ferrovieri** - nozioni e riferimenti normativi in materia di fisco e di previdenza, poiché entrambi gli argomenti sono stati oggetto di recenti modifiche.

## 1.0. FISCO PIÙ LEGGERO PER LE FAMIGLIE

La Finanziaria 2005 (*legge 30.12.2004, n. 311, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 192 del 30.12.2004*), da attuazione al secondo modulo della riforma fiscale, ridisegnando il nuovo meccanismo di calcolo delle imposte sui redditi (I. R. E )

La struttura è notevolmente mutata: gli scaglioni di reddito sono stati ridotti da 5 a 3 e, conseguentemente, anche le aliquote fiscali sono diventate 3; ma se tiene conto che sulla parte di reddito eccedente l'importo di € 100.000 viene applicato un contributo di solidarietà del 4%, in pratica, gli scaglioni e le aliquote sono effettivamente 4.

Ma la riforma dell'IRE ha anche apportato innovazioni in materia di determinazione dell'imponibile, abolendo le detrazioni per familiari a carico (**quelle per produzione del reddito sono state abolite già dalla finanziaria 2003**), che vengono sostituite dalla deduzioni.

### 1.1. NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE I.R.E

Nelle sottostanti **Tabelle A.1 ed A.2**, sono riportati, rispettivamente, gli importi *annuali e mensili* dei nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta.

**Tabella A.1**

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2005		
IMPORTI ANNUALI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
Sino a € 26.000	€ 26.000	23%
Da € 26.001 a € 33.500	€ 7.500	33%
Da € 33.501 a € 100.000	€ 66.500	39%
Oltre € 100.000	Illimitato	43%

**Tabella A.2**

IMPORTI MENSILI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
Sino a € 2.166,67	€ 2.166,67	23%
Da € 2.166,68 a € 2.791,67	€ 625,00	33%
Da € 2.791,68 a € 8.333,33	€ 5.541,66	39%
Oltre € 8.333,33	Illimitato	43%

## 2.0. DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

Già con la **finanziaria 2003**, era stata abolita la **detrazione per la produzione del reddito**, sostituita con una deduzione rapportata al reddito, la cosiddetta **No-Tax Area**, con la

quale viene determinata la fascia di reddito non assoggettabile ad imposizione fiscale e, quindi, da escludere dall'IRE.

La **Finanziaria 2005** ha previsto un'ulteriore deduzione per familiari a carico (**No Tax Family Area** o semplicemente **Family Area**), in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia

## 2.1. NO TAX AREA

La **No Tax Area**, che costituisce la parte di reddito non assoggettabile a tassazione, sostituisce la detrazione per produzione del reddito.

Tale franchigia decresce con l'aumentare del reddito, annullandosi totalmente per i redditi superiori a €33.500, per i lavoratori dipendenti, ed a €33.000, per i pensionati.

### 2.1.1 MECCANISMO DI CALCOLO

E' stato individuato un **valore convenzionale, pari a € 26.000**, che costituisce il parametro di riferimento per il calcolo della deduzione spettante a ciascun contribuente.

Tale deduzione, che decresce con l'aumentare del reddito, spetta per la parte che si ottiene dal rapporto fra l'ammontare di € 26.000, aumentato della deduzione prevista per ciascuna tipologia di reddito e di eventuali oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e dell'eventuale credito d'imposta.

Per pervenire a tale risultato, occorre eseguire, nell'ordine, una serie di operazioni:

- ◆ al *valore convenzionale di € 26.000*, si sommano le deduzioni spettanti in relazione alla natura del reddito (*€ 7.500 per redditi da lavoro dipendente, € 7.000 per redditi da pensione, € 4.500 per redditi da lavoro dipendente o d'impresa*), nonché gli eventuali oneri deducibili, elencati nell'art. 10 del **T. U. I. R. - Testo Unico delle Imposte sui Redditi** - (*contributi versati a forme pensionistiche complementari, quali Eurofer, oneri per ricongiunzione e per riscatti, erogazioni liberali, contributi per SSN su polizze R.C. auto, ecc.*);

- ◆ dalla somma ottenuta, si sottrae l'importo del reddito, aumentato di eventuali crediti d'imposta;

- ◆ la differenza ottenuta va divisa per il parametro 26.000 ed il quoziente costituisce la percentuale della **No tax area**;

- ◆ la suddetta percentuale viene moltiplicata per l'importo della **No Tax Area**, differenziata in relazione alla natura del reddito (**€ 7.500 per redditi da lavoro dipendente, € 7.000 per redditi da pensione e € 3.000 per redditi da capitale o d'impresa**) e si ottiene l'importo della deduzione effettivamente spettante.

Tale complesso ed articolato procedimento di calcolo può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula:

$$26.000 + OD + NTA - RC - CI$$

$$\text{DSp} = \frac{\text{-----}}{26.000} \times \text{NTA}$$

dove

DSp sta per Deduzione Spettante  
 OD sta per Oneri Deducibili  
 NTA sta per No Tax Area  
 RC sta per Reddito Complessivo  
 CI sta per Credito d'Imposta

Se il risultato di tale frazione è maggiore od uguale a 1, la deduzione spetta nella misura intera, prevista per ciascuna tipologia di reddito; se il quoziente è pari a **ZERO o negativo**, la deduzione non compete; negli altri casi, spetta nella percentuale del risultato della frazione, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Queste le possibili situazioni, riferite a tre diversi lavoratori dipendenti, con redditi di € 25.580, di € 7.500 e di € 34.300, rispettivamente:

1.  $(€ 26.000 + € 7.500 - € 25.580) : € 26.000 \times € 7.500 = € \mathbf{2.284,62}$
2.  $(€ 26.000 + € 7.500 - € 7.500) : € 26.000 \times € 7.500 = € \mathbf{7.500,00}$
3.  $(€ 26.000 + € 7.500 - € 34.300) : € 26.000 \times € 7.500 = - € \mathbf{288,46}$

Nel primo caso spetta una deduzione pari ad € 2.284,62, nel secondo caso spetta la deduzione nella misura intera, nell'ultimo caso, la deduzione non spetta, poiché il quoziente è negativo.

## 2.2. DEDUZIONE PER FAMILIARI A CARICO (No Tax Family Area)

Come anticipato al precedente punto **2.0**, già dal 1<sup>^</sup>.1.2003, la detrazione per produzione del reddito è stata sostituita dalla deduzione dal reddito (**No Tax Area**).

La **finanziaria 2005** ha abolito le detrazioni per familiari a carico, sostituendole con apposite deduzioni (**No Tax Family Area** o semplicemente **Family Area**), rapportate al numero dei familiari a carico ed al reddito del contribuente.

Tale riduzione reddituale decresce con l'aumentare del reddito, sino ad annullarsi per i redditi superiori alla soglia critica di € 78.000.

Nella sottostante **Tabelle B**, sono riportati gli importi annuali delle **deduzioni teoriche** spettanti per ciascun familiare a carico.

**Tabella B**

DEDUZIONI TEORICHE PER FAMILIARI A CARICO		
Familiari a carico	Importi annui	Importi mensili
Coniuge, non legalmente separato	€3.200	€266,67
Per ciascun figlio ed altri familiari a carico	€ 2.900	€241,67
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	€3.450	€287,5
Per ciascun figlio portatore di handicap	€3.700	€308,33

Ulteriore Deduzione per Badanti sino ad un massimo di	€1.820	
---	--------	--

## 2.2.1 DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA

Gli importi delle detrazioni per familiari a carico, riportati nella **Tabella B**, sono da considerare **teorici**, poiché assumono valori diversi (**deduzione effettiva**), in rapporto al reddito del contribuente.

Come sopra precisato, per la determinazione della deduzione effettiva da sottrarre dal reddito, viene utilizzato analogo meccanismo di calcolo, già adottato, dal 1.1.2003, per quantificare la **No Tax Area**.

La deduzione effettiva si ottiene dal rapporto fra l'ammontare di € 78.000 - aumentato delle medesime deduzioni teoriche previste per i familiari a carico e di eventuali oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo - e l'importo di €78.000.

Per pervenire a tale risultato, occorre eseguire, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- ◆ al valore fisso convenzionale di € 78.000, si sommano le deduzioni teoriche spettanti per familiari a carico, riportate nella **Tabella B**, nonché gli eventuali oneri deducibili, elencati nell'art. 10 del **T. U. I. R. - Testo Unico delle Imposte sui Redditi** - (*contributi versati a forme pensionistiche complementari, quali Eurofer, oneri per ricongiunzione e per riscatti, erogazioni liberali, contributi per SSN su polizze R.C. auto, ecc.*);

- ◆ il risultato ottenuto viene diviso per il parametro €78.000 ed il quoziente viene, a sua volta, moltiplicato per l'importo delle medesime detrazioni teoriche spettanti; il prodotto finale costituisce la deduzione effettiva spettante.

Tale complesso ed articolato procedimento di calcolo può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula:

$$DES = \frac{\text{€ 78.000} + OD + DTS - RC}{\text{€ 78.000}} \times DTS$$

dove

DES sta per Deduzione Effettiva Spettante  
 OD sta per Oneri Deducibili  
 RC sta per Reddito Complessivo  
 DTS sta per Deduzione Teorica Spettante

Se il risultato di tale frazione è maggiore od uguale a 1, la deduzione spetta nella misura intera, se il quoziente è pari a **ZERO o negativo**, la deduzione non compete; negli altri casi, spetta in misura ridotta, computando le prime 4 cifre decimali.

## 2.2.2. SCELTA DELLA DEDUZIONE

Poiché la deduzione effettiva per figli a carico decresce con l'aumentare del reddito (maggiore è il reddito del contribuente, minore è la deduzione effettivamente spettante), sorge il problema, per i coniugi, entrambi contribuenti, della ripartizione della deduzione stessa.

Giova, però, precisare che il **fisco** riconosce la possibilità di ripartire gli sconti per carichi di famiglia nella percentuale che si preferisce, anche nella misura 100% (vedasi Circolare del Ministero delle Finanze n .3/E del 9.1.1998).

Pertanto, dal 1.1.2005, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, è conveniente, in ogni caso, attribuire la deduzione **in misura intera ad un solo coniuge e**, preferibilmente, al coniuge con reddito meno elevato.

Non sempre, però, la riduzione d'imposta premia il coniuge con reddito più basso.

Di norma, i più gratificati sono i contribuenti con redditi annui fra 35.000 e 50.000 €.

E' consigliabile raffrontare le diverse posizioni reddituali, per individuare il coniuge al quale è più conveniente attribuire la deduzione per figli ed altri familiari a carico..

A tal fine, nella sottostante **Tabelle C**, viene sviluppato il calcolo del beneficio effettivamente spettante, nel caso in cui entrambi i figli siano a totale carico del coniuge con reddito più elevato oppure a carico del coniuge con reddito minore.

**Tabella C**

ENTRAMBI I FIGLI A TOTALE CARICO DELL'UNO O DELL'ALTRO CONIUGE		
DESCRIZIONI	CONIUGE PIU' RICCO	CONIUGE MENO RICCO
Reddito	€ 60.000	€ 20.000
Deduzione teorica per 2 figli	€ 5.800	€ 5.800
Deduzione effettiva spettante	€ 1.770	€ 4.744
Imponibile	€ 58.230	€ 15.256
Imposta	€ 18.100	€ 3.509
Beneficio effettivo	<b>€ 690</b> (€ 1.770 x 39%)	<b>€ 1.091</b> (€ 4.744* 23%)

## 2.3.0. DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

L'art. 3 del TUIR stabilisce che ***“l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili”***.

Pertanto il reddito imponibile si ottiene sottraendo dal reddito complessivo tutte le deduzioni previste dal TUIR, ivi comprese la **No Tax Area** e la **Family Area**.

## 2.4.0. CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo - al netto degli oneri deducibili, nonché della **No Tax Area** e della **Family Area** – le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito, riportate nelle **Tabelle A.1 e A.2.**

#### 2.4.1. CALCOLO DELL'IMPOSTA CON IL METODO SEMPLIFICATO

Il calcolo dell'IRE, che grava sulla retribuzione imponibile, può essere effettuato anche con il sistema semplificato.

Anziché moltiplicare gli importi dei singoli scaglioni di reddito per le rispettive aliquote fiscali e poi sommare i prodotti ottenuti, si moltiplica l'imponibile per l'aliquota relativa allo scaglione in cui si colloca tale importo, sottraendo dal prodotto ottenuto il correttivo corrispondente.

Nelle sottostanti **Tabella D.1 e D.2**, sono riportati, rispettivamente, i correttivi da applicare per i singoli scaglioni di reddito, *annuali e mensili*.

**Tabella D. 1**

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO ANNUALE DELL' IRE		
IMPORTI ANNUALI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
Sino a € 26.000	23%	Nessun correttivo
Da € 26.000,01 a € 33.500,00	33%	€ 750,00
Da € 33.500,01 a € 100.000,00	39%	€ 4.610,00
Oltre € 100.000,00	43%	€ 8.610,00

**Tabella D.2**

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO MENSILE DELL' IRE		
IMPORTI MENSILI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
Sino a € 2.166,67	23%	Nessun correttivo
Da € 2.166,68 a € 2.791,67	33%	€ 62,50
Da € 2.791,68 a € 8.333,33	39%	€ 384,17
Oltre € 8.333,33	43%	€ 717,50

Nella sottostante **Tabella D. 3**, è riportato un esempio di calcolo dell'IRE, effettuato con il sistema ordinario e contemporaneamente con il *metodo semplificato*.

**Tabella D.3**

CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO ORDINARIO			
Reddito imponibile mensile: € 2.890			
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IRPEF
Primo	€ 2.166,67	23%	€ 498,33
Secondo	€ 625,00	33%	€ 206,25
parte del terzo	€ 98,33	39%	€ 38,35
<b>IRPEF totale</b>			<b>€ 742,93</b>

**CALCOLO CON IL METODO SEMPLIFICATO - € 2.890 x 39% = €1.127,10 – €384,17 = € 742,93**

#### 2.4.2 BENEFICIO RISPETTO ALL'ANNO 2004 ED AL 2002

Ma si pagherà di più o di meno rispetto agli anni precedenti?

Sicuramente le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 sono destinate ad alleggerire la pressione fiscale, per cui si ha motivo di ritenere che tutti i contribuenti usufruiscano di una riduzione dell'I.R.E.

La nuova normativa è abbastanza astrusa, per cui spiegare, su due piedi, le riduzioni d'imposta di cui si potrà fruire non è sufficientemente semplice

Nell'intento di porre i contribuenti in condizione di verificare concretamente, con dati alla mano, l'effettiva riduzione d'imposta usufruibile nel 2005, sia rispetto al 2004, nonché rispetto al 2002, sono state predisposte apposite schede, riportate in appendice al presente inserto, riguardanti situazioni reddituali e posizioni familiari diversificate.

#### **2.4.3 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NETTA PER SINGOLI PERIODI DI PAGA**

Nulla è innovato per quanto attiene al calcolo dell'IRE per singoli periodi di paga.

Perplessità sorgono sulle deduzioni per carico di famiglia (**Family Area**), circa la suddivisione degli importi per 13 o per 12.

In analogia a quanto già avvenuto con l'introduzione della **No Tax Area**, è da ritenersi che anche la deduzione per **Family Area** possa essere spalmata su 13 rate.

Spetta all'Agenzia delle Entrate i necessari chiarimenti, per dirimere dubbi e perplessità.

#### **2.4.4. CALCOLO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ**

Di norma, sulla tredicesima mensilità viene effettuato il conguaglio annuale dell'IRE, per cui tale mensilità aggiuntiva viene tassata con l'aliquota relativa allo scaglione di reddito più elevato (cosiddetta **aliquota marginale**), nel quale si colloca la retribuzione imponibile annua.

Non si pone più il problema delle detrazioni fiscali, poiché tali riduzioni d'imposta sono state sostituite dalle deduzioni dal reddito. (**No Tax Area e Family Area**)

#### **2.4.5. TASSAZIONE DELLE ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE**

Sulle mensilità aggiuntive, con esclusione della 13<sup>a</sup> mensilità, non dovrebbero trovare applicazione le deduzioni per **No Tax Area** e per **Family Area**, per cui la tassazione viene effettuata nel modo tradizionale, senza alcun sconto, ma con l'applicazione dello scaglionamento, salvo conguaglio a fine anno.

#### **2.4.6 ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE**

L'art.2, comma 4, della **Finanziaria 2003** precisa che tale deduzione, ove spetti, non opera sul reddito da assoggettare all'addizionale regionale e comunale, per cui tali sovrimposte vengono applicate sul reddito complessivo, al netto dei soli oneri deducibili e non anche della **No-tax area**.

Ovviamente, trattandosi di uno sconto per il nucleo familiare, sostitutivo delle detrazioni per familiari a carico, la deduzione per **Family Area** non avrà alcuna rilevanza sul reddito da assoggettare all'addizionale regionale e comunale.

La finanziaria 2005 ha stabilito che per il triennio 2005-2006 e 2007, gli enti locali (Regioni e Comuni) non potranno aumentare le aliquote delle rispettive addizionali, con alcune eccezioni, espressamente indicate nella legge stessa..

### **3.0. CUMULO FRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO**

.La finanziaria 2003, all'art.44/1, ha stabilito che **le pensioni di anzianità**, liquidate successivamente al 31.12.2002 (ovvero dal 1° gennaio 2003), *con 37 anni di contribuzione e di 58 anni di età (la cui somma costituisce il parametro 95)*, saranno integralmente cumulabili sia con redditi di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

#### **3.1. CUMULO LIBERO CON "PEDAGGIO"**

Ma la finanziaria 2003 ha sanato anche le situazioni pregresse, introducendo il cosiddetto "**cumulo libero con pedaggio**"

##### **3.1.1- PENSIONATI CON RAPPORTO DI LAVORO AL 30.11.2002**

L'art. 44/2 ha stabilito che i titolari di **pensione di anzianità**, i quali, alla data del 1° dicembre 2002, svolgevano un'attività lavorativa, possono cumulare, **vita natural durante**, il trattamento di pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, versando un'**oblazione**, il cui importo si ottiene moltiplicando il 30% dell'importo della pensione relativa al mese in cui è iniziato il nuovo rapporto di lavoro, diminuita del trattamento minimo F.P.L.D. (nel 2005, pari ad € **420,02**), per la differenza fra il parametro 95 e la somma dell'anzianità contributiva e dell'età, possedute alla data del pensionamento.

In ogni caso, tale **oblazione** non può essere inferiore al 20% dell'importo della pensione mensile in godimento e non può essere superiore a tre volte la pensione stessa.

L'anzianità contributiva e gli anni di età si arrotondano alla prima cifra decimale e la loro somma al numero intero più vicino (per difetto o per eccesso)

*Purtroppo, tale norma lascia scoperti coloro che sono andati in pensione nel corso del mese di dicembre 2002, poiché il legislatore ha ignorato che le pensioni degli iscritti alle gestioni esclusive ed esonerative (**dipendenti pubblici, ferrovieri compresi**) possono decorrere da qualsiasi giorno del mese, contrariamente a quanto avviene per gli iscritti all'AGO ed ai Fondi Sostitutivi, per quali la pensione decorre, sempre e comunque, dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro ed alla di presentazione della domanda.*

La previgente normativa in materia di cumulo (*parziale e totale*), fra pensione di anzianità con redditi da lavoro, troverà ancora applicazione nei confronti di coloro che, alla data del pensionamento non avranno maturato *entrambi i requisiti* di età (58 anni) e di contribuzione (37

anni interi) oppure conseguiranno la pensione con requisiti inferiori a quelli previsti dal primo comma dell'art. 44 sopra richiamato.

***Si è in attesa di apposito D.Lgs, da emanarsi in attuazione della delega contenuta nella legge 243/2004 (cosiddetta Riforma Maroni), che dovrebbe migliorare ulteriormente la normativa relativa al cumulo fa pensione di anzianità e redditi da lavoro***

Va ribadito che la pensione di anzianità, nonché quella di invalidità, al compimento dell'età pensionabile (**65 anni per tutti**), si trasforma in pensione di vecchiaia, per cui cessa qualsiasi *divieto* di cumulo con redditi di lavoro autonomo e dipendente.

### **3.1.2. PENSIONATI, CHE, ALLA DATA DEL 30.11.2002, NON AVEVANO UN RAPPORTO DI LAVORO**

Per i pensionati che, alla data del 30.11.2002, non intrattenevano un rapporto di lavoro, nel caso in cui, in futuro presteranno attività lavorativa, possono ugualmente beneficiare del suddetto "**cumulo**", previo versamento di analogo **pedaggio**, che dovrà essere versato entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.

L'importo da versare si calcola con gli stessi criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere dovuto da coloro che, alla predetta data del 30.11.2002, svolgevano un'attività lavorativa, ma prendendo a riferimento la pensione del mese precedente la data di decorrenza del rapporto di lavoro ed applicando una maggiorazione del 20%.

Non sono previsti importi minimi o massimi.

## **4.0 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI**

La rivalutazione annuale delle pensioni (meglio nota come **perequazione automatica**), in misura differenziata ed in percentuale decrescente, fu introdotta con decorrenza 1°.4.1984, in applicazione dell'art. 21 della legge 27.12.1983, n.730 (**Finanziaria 1984**).

La normativa vigente (art. 69, comma 1, della legge 23.12.2000, n.388 - **Finanziaria 2001**), prevede che, ai fini del calcolo degli aumenti da corrispondere ai pensionati, l'importo della pensione in godimento alla data del 31 dicembre di ogni anno, viene suddiviso in 3 scaglioni, sui quali si applica, in percentuale decrescente, l'indice dell'aumento del costo della vita, registrato nel corso dell'anno precedente.

- ◆ sul primo scaglione, di importo pari al triplo della pensione minima dell'INPS, si applica il 100% dell'indice inflativo;
- ◆ sul secondo scaglione, pari all'importo fra il triplo ed il quintuplo della pensione minima INPS, si applica il 90% dell'indice inflativo;
- ◆ sul terzo scaglione, comprendente la parte che eccede il quintuplo (**senza limiti**), si applica il 75% dell'indice inflativo.

I criteri di calcolo della perequazione automatica annuale delle pensioni, sono dettagliati nella sottostante **Tabella E**.

**Tabella E**

<b>PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (art.21, legge 730/1983)</b>	
<b>SCAGLIONI</b>	<b>% DELL'INFLAZIONE DA APPLICARE</b>
Sino a 3 volte la pensione minima INPS	100% dell'inflazione
Da 3 a 5 volte la pensione minima INPS	90% dell'inflazione
Oltre 5 volte la pensione minima INPS	75% dell'inflazione

#### 4.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI MENSILI DAL 1° GENNAIO 2005

Con Decreto del Ministero del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in data 20.11.2004 (G.U. n. 289 del 10/12/2004), è stato stabilito che, in via provvisoria, l'indice di aumento del costo della vita, rispetto all'anno 2003, è risultato pari al 1,9%, per cui le pensioni, in godimento alla data del 31.12.2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, verranno rivalutate nelle seguenti misure.

- le pensioni di importo sino a € 1.236,54 mensili saranno incrementate del 1,9%;
- sull'importo che eccede € 1.236,54, e sino ad € 2.060,90, l'incremento sarà pari al 1,71%;
- sull'importo eccedente € 2.060,9 si applica l'aumento dell'1,425%.

Nella sottostante **Tabella F**, viene calcolato l'importo della perequazione, spettante dal 1° gennaio 2005, su una pensione di € 1.580,84 mensili.

**Tabella F**

<b>CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE PER IL 2005</b>				
<b>Pensione mensile al 31.12.2004 : € 2.580,84 - indice inflativo provvisorio 1,9%</b>				
<b>Pensione minima INPS al 31.12.2004</b>	<b>Primo scaglione</b>	<b>Secondo scaglione</b>	<b>Terzo scaglione</b>	<b>Aumento totale</b>
€ 412,18	€ 412,18 x 3 x 1,9%	( € 2.060,90 - € 1.236,54) x 1,9% x 0,90	( € 2.580, - € 2.060,9) x 1,9% x 0,75	
<b>Aumenti mensili lordi</b>	<b>= € 23,50</b>	<b>= € 14,10</b>	<b>€ 7,40</b>	<b>€ 45,00</b>

#### 4.2. CALCOLO DEGLI AUMENTI CON IL METODO SEMPLIFICATO

Per agevolare i pensionati, i quali desiderano determinare, autonomamente, la loro pensione mensile lorda, spettante dal 1° gennaio 2005, nella sottostante **Tabella G**, viene riportata la formula per calcolare tale aumento.

Si moltiplica l'importo lordo della pensione mensile, in godimento al 31.12.2004, per la percentuale relativa allo scaglione in cui essa si colloca, con l'aggiunta del correttivo previsto per

tale fascia, come si rileva dalla stessa **Tabella G**

**Tabella G**

<b>CALCOLO DEGLI AUMENTI DELLE PENSIONI CON IL METODO SEMPLIFICATO</b>		
<b>IMPORTO MENSILE LORDO DELLA PENSIONE AL 31.12.2004</b>		
Sino a € 1.236,54 mensili	oltre € 1.236,54 sino ad € 2.060,9	Oltre € 2.060,9 senza limiti)
Importo pensione x 1,90%	Importo pensione x 1,71%	Importo pensione x 1,425 %
Correttivo: zero	Correttivo: + €2,35	Correttivo : + €8,23

#### **4.3. CONGUAGLIO PER L'ANNO 2004**

Nulla è dovuto, a conguaglio, per l'anno 2004, in quanto non è stata registrata alcuna differenza fra l'indice inflativo provvisorio e quello definitivo (2,5%).

#### **5.0. TRATTAMENTO MINIMO**

Il trattamento minimo (*la pensione mensile minima INPS*) fu istituito nel primo dopo guerra (anni 1945 - 46), ma trovò definitiva attuazione con la legge 218/1952.

A seguito di tale norma di legge, se la pensione " a calcolo" - (ovvero quella calcolata in base alla normativa vigente - risulta inferiore ad un determinato importo, denominato "trattamento minimo", annualmente rivalutato per effetto dell'aumento del costo della vita, deve essere elevata a tale importo (*integrata al minimo*).

La perequazione automatica trova applicazione su tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, per cui gli importi degli assegni in godimento al 31.12.2004, dal 1° gennaio 2005, saranno incrementati del 1,9%.

#### **5.1. I NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI MINIMI**

I nuovi importi dei trattamenti minimi di pensione, *mensili ed annuali*, relativi all'anno 2005, sono riportati nel sottostante **Tabella H**.

**Tabella H**

IMPORTO	PENSIONE MINIMA INPS	PENSIONE SOCIALE	ASSEGNO SOCIALE	ASSEGNO VITALIZIO
mensile	€420,02	€309,02	€374,97	€239,40
annuo	€5.460,26	€4.017,26	€4.874,61	€ 3.112,20

#### **6.0. LIMITI DI REDDITO PER IL CUMULO FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DI LAVORO**

Come è noto, il comma 42 dell'art.1 della legge 335/1995 (cosiddetta riforma Dini) ha stabilito che la pensione di invalidità (assegno d'invalidità per l'AGO), viene ridotta se il reddito da lavoro supera i limiti fissati nella tabella **G**, allegata alla suddetta legge.

Nella sottostante **Tabella I**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2005, nonché le percentuali di riduzione applicabili.

**Tabella I**

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DI LAVORO			
LIMITI DI REDDITO	Importi per l'anno 2005		Percentuale di riduzione
	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI	
Sino a 4 volte il trattamento minimo	Sino € 1.608,08	Sino € 21.841,04	Nessuna
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo	Da € 1.608,09 a € 2.100,10	Da € 21.841,04 ad € 27.301,30	25%
Oltre 5 volte il trattamento minimo IN	Oltre € 2.100,10	Oltre € 27.301,30	50%

#### 6.1. CUMULO FRA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Anche per la pensione ai superstiti (o di reversibilità), la riforma Dini (legge 335/1995, art.1, comma 41), ha fissato dei limiti di reddito per la cumulabilità con il reddito del beneficiario.

Nella sottostante **Tabella L**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2005, nonché le percentuali di riduzione applicabili, per le diverse situazioni reddituali.

**Tabella L**

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO				
LIMITI DI REDDITO	IMPORTI PER L'ANNO 2005		Percentuale di riduzione	Percentuale di pensione spettante
	Importi mensili	Importi annuali		
Sino a 3 volte il trattamento minimo INPS	Sino € 1.260,06	Sino € 16.380,78	Nessuna	100%
Oltre 3 e sino a 4 volte il trattamento minimo INPS	Da € 1.260,06 a € 1.608,08	Da € 16.380,79 a € 21.841,04	25%	75%
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo INPS	Da € 1.608,09 a € 2.100,10	Da € 21.841,04 a € 27.301,30	40%	60%
Oltre 5 volte il trattamento minimo INPS	Oltre € 2.100,10	Oltre € 37.301,30	50%	50%

Tali riduzioni non trovano applicazione, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.

#### 7.0. TETTO PENSIONABILE

L'art. 12, comma 2, del D.Lgs 503/1992, come modificato ed integrato dall'art.59, comma 1, della legge 449/1997 (**finanziaria 1998**), ha stabilito che, anche per i pubblici dipendenti, **ferrovieri compresi**, in quanto iscritti ad un **Fondo esclusivo**, sulle retribuzioni pensionabili della

quota “B”, eccedenti il cosiddetto “ **Tetto Pensionabile**”, debbono trovare applicazioni le riduzioni vigenti per gli iscritti all’AGO (cosiddetti “**abbattimenti**”).

Tale importo viene annualmente rivalutato con riferimento all’indice inflativo applicato per la perequazione delle pensioni.

Per il 2005, per effetto della perequazione, il “**Tetto Pensionabile**”, viene rivalutato del 1,9%, per cui l’importo provvisorio sarà fissato pari **€ 38.603** annuali (**€3.217** mensili).

Ai fini della ritenuta per **Fondo Pensioni**, sulle retribuzioni eccedenti tale limite, a carico del dipendente si applica una maggiore trattenuta dell’1% (**9,89% anziché 8,89%**).

Nella sottostante **Tabella M**, sono riportati gli importi dei singoli scaglioni, nonché le percentuali di abbattimento da applicare sugli stessi.

**Tabella M**

IMPORTI SUI QUALI TROVANO APPLICAZIONE GLI ABBATTIMENTI			
DESCRIZIONE	IMPORTI ANNUI	IMPORTI MENSILI	% DI ABBATTIMENTO
Tetto	Sino a € 38.603	€ 3.216,92	<b>Nessuna</b>
33%	Sino a € 51.342	€ 1.061,58	20% (1,60% anziché 2%)
33%	Sino a € 64.081	€ 1.061,6	32,5% (1,35% anziché 2%)
24%	Sino a € 73.345,7	€ 39,19	45% (1,10% anziché 2%)
Oltre 1,90%	Oltre € 73.345,7	Senza limiti	55% (0,90% anziché 2%)

#### **8.0. MASSIMALE CONTRIBUTIVO**

Anche il massimale contributivo, introdotto dalla riforma Dini (legge 335/1995, art.2, comma 18), sarà rivalutato, per effetto della perequazione automatica.

Inizialmente, nel 1996, tale massimale fu fissato in £. 132.000.000 annui; a seguito delle rivalutazioni annuali, per l’anno 2005, è stato elevato ad € 83.967,00.

#### **9.0 RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI PER L’ANNO 2005**

L’art. 7, comma 4, del D.Lgs 503/1992 ha stabilito che, ai fini del calcolo della quota di pensione, afferente alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992, le retribuzioni, che concorrono a determinare la base pensionabile, sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, calcolato dall’ISTAT, tra l’anno solare cui le predette retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

**Tali indici saranno resi disponibili dall’INPS non prima della fine di gennaio 2005**

